

# Luiss

Libera Università  
Internazionale  
degli Studi Sociali

**Guido Carli**

**CERADI**

Centro di ricerca per il diritto d'impresa

Rassegna sulla finanziaria: Incentivi per l'incremento dell'occupazione, regime fiscale delle attività marginali, rivalutazione dei beni delle imprese.

**[Isidoro Cherubini]**

**[Aprile 2001]**

© Luiss Guido Carli. La riproduzione è autorizzata con indicazione della fonte o come altrimenti specificato. Qualora sia richiesta un'autorizzazione preliminare per la riproduzione o l'impiego di informazioni testuali e multimediali, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale di cui sopra, indicando esplicitamente ogni altra restrizione

## **Regime fiscali delle attività marginali**

### **Art. 14 della legge finanziaria**

L'art 14 della legge finanziaria (legge n° 388 del 31 Dicembre 2000) disciplina il nuovo regime impositivo delle attività cosiddette marginali. La norma, che riveste un carattere di indubbia innovatività, ha come carattere principale quello di predisporre un regime impositivo sostitutivo sui redditi medio – bassi, abbandonando gli ordinari criteri di applicazione delle aliquote.

Prima di esprimere giudizi sulla validità e conformità ai principi costituzionali della disciplina dettata individuiamo e delineiamo i tratti salienti dell'istituto.

La ratio della disciplina può essere rinvenuta nell'esigenza dell'ordinamento giuridico, tenuto conto della frammentarietà e impossibilità di estesi controlli, di ancorare la tassazione dei soggetti "economicamente marginali" (i cui ricavi o compensi su base annua non superino comunque i 50 milioni) ad indici parametrici, dettando un regime impositivo favorevole rispetto a quello ordinario.

Il primo comma dell'art. 14 stabilisce che "le persone fisiche esercenti attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore possono avvalersi del regime disciplinato nel presente articolo a condizione che i ricavi e i compensi del periodo d'imposta precedente risultino di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali, tenuto conto delle dimensioni medie degli operatori del settore. Tale limite (...) non può comunque essere superiore ai 50 milioni".

I soggetti interessati sono dunque le persone fisiche, imprenditori o lavoratori autonomi, mentre non esistendo alcun riferimento alle persone giuridiche e alle società di persone, queste vengono escluse dall'ambito di applicazione della normativa anche se rispettano i limiti di ricavi e compensi fissati dagli studi di settore. Per espressa disposizione dell'art.14 comma 4, sono destinatari della normativa sulle attività marginali anche le imprese familiari. Visto che la ratio della norma è di stabilire un trattamento tributario ad hoc per soggetti economici di piccola entità, non è ben chiaro il motivo di una differenziazione della disciplina in base alla sola forma giuridica.

Dal comma 4, nella parte in cui si stabilisce che il reddito di lavoro autonomo o d'impresa "è determinato rispettivamente ai sensi dell'art.50 e 79 del TUIR", si

deduce che sono esclusi dall'ambito di applicazione anche gli esercenti di arti o professioni che applicano l'IVA e le imposte sui redditi in base al regime dei contribuenti minimi o minori di cui all'art. 3, commi da 172 a 184 della legge 23 dicembre 1996 n° 662.

Per quanto riguarda l'interpretazione della norma, nella parte in cui si riferisce alle "attività per le quali risultano applicabili gli studi di settore", due sono le ipotesi interpretative avanzate dai primi commentatori: una prima interpretazione, di tipo oggettivo, che considera applicabile la disciplina a tutti i soggetti a cui è astrattamente riferibile lo studio di settore; una seconda che ritiene di dover procedere ad un'analisi caso per caso tenendo in considerazione la fattispecie concreta e quindi tutte le cause di esclusione dell'applicazione degli studi di settore<sup>1</sup>.

Il dato letterale del comma 2 dell'art. 14 lascia propendere per la seconda soluzione nella parte in cui parla esplicitamente di "applicazione (e non di applicabilità) degli studi di settore"<sup>2</sup>.

Per quanto riguarda il presupposto oggettivo, nel secondo comma dell'art.14 si stabilisce che possono usufruire dello speciale regime impositivo quei soggetti i cui "ricavi e compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore, dopo aver normalizzato la posizione del contribuente, tenendo conto della peculiarità delle situazioni di marginalità, anche in riferimento agli indici di coerenza economica che caratterizzano il contribuente stesso" siano di ammontare non superiore al limite individuato con appositi decreti ministeriali.

La norma predisposta dal legislatore non si distingue per chiarezza e semplicità, ma già ad una interpretazione letterale, emerge che essa ancora l'applicazione del regime sostitutivo a limiti massimi di reddito individuati con gli studi di settore.

L'individuazione dei ricavi e compensi minimi è demandata ad apposito decreto del Ministero delle Finanze, dopo aver effettuato la normalizzazione anche in relazione agli indici di coerenza che caratterizzano il contribuente stesso.

Ma cosa ha voluto significare il legislatore con tale espressione? L'interpretazione letterale suggerisce che qualora gli indici di coerenza della persona

---

<sup>1</sup> Va ricordato che in materia di applicazione degli studi di settore, sono operanti le seguenti cause di esclusione : l'inizio e la cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta, il fatto che il contribuente non si trovi in un periodo d'imposta di normale svolgimento dell'attività; i contribuenti abbiano dichiarato ricavi o corrispettivi al di sopra delle soglie fissate dagli studi di settore.

<sup>2</sup> Art. 14 comma 2 : "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, per ricavi e compensi si intendono i ricavi e compensi minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore (.....)".

fisica si collochino al di fuori dei valori di riferimento previsti nel software diramato dal Ministero delle Finanze (GE.RI.CO.), sarà necessario prima normalizzare la situazione (ovvero costruire i parametri – tipo) e poi pervenire alla determinazione dei ricavi di riferimento.

Per capire la portata dell'espressione "valori minimi", va richiamata l'attenzione alle modalità di costruzione degli studi di settore. Questi individuano due soglie: la soglia minimale al di sotto della quale, in assenza di una causa di giustificazione, la dichiarazione dei redditi è considerata infedele, e una soglia massimale (o puntuale) che rappresenta il valore ottimale atteso dall'amministrazione finanziaria tenuto conto delle caratteristiche del contribuente.

E' chiaro che, per l'applicazione della disciplina, il reddito effettivo deve coincidere con quello "normale" individuato nelle modalità anzidette, altrimenti il contribuente risulterà assoggettato alle generali regole impositive.

La disciplina dettata per le attività marginali consiste nella previsione di un'unica aliquota del 15% da applicare su una base imponibile determinata con le generali norme di cui agli artt. 51 e 79 del TUIR (è qui la fondamentale differenza con il regime agevolato dettato dal d. lgs n° 662 del 1996 per i contribuenti minimi e minori). Siamo di fronte ad un'imposta di tipo proporzionale che, come più volte la Corte Costituzionale ha avuto modo di precisare, non comporta problemi di costituzionalità in relazione all'art.53 comma 2 Cost. (principio della progressività del sistema impositivo). Non importa che tutti i tributi, presi singolarmente siano progressivi, ma che lo sia il sistema nel suo complesso.

Una serie di semplificazioni contabili sono inoltre introdotte per chi usufruisce del regime delle attività marginali dal comma 6 dell'art. 14 che statuisce: "fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art.22 DPR n° 600/1973, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, i soggetti ammessi al regime agevolato (..) sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette, dell' IRAP e dell' IVA, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti da DPR n°100 del 1998".

Con riferimento a tale norma, la circolare ministeriale n° 8/E del 26 Gennaio 2001 ha escluso che i lavoratori autonomi che usufruiscono del regime delle attività marginali possano essere soggetti a ritenuta d'acconto. E' a tal fine necessario che il

lavoratore autonomo rilasci al sostituto d'imposta una dichiarazione con la quale attesti di usufruire del regime impositivo sostitutivo.

Per quanto riguarda l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni, l'art. 14 comma 10 rinvia alla disciplina generale, in quanto compatibile, salvo poi precisare che "nei confronti dei contribuenti che hanno fruito del regime di cui al presente articolo e per i quali risultino inesistenti le condizioni richieste per fruire dello stesso si applicano, in particolare, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del d.lgs. 471/1997".

La norma desta problemi interpretativi in quanto quell' "in particolare" potrebbe essere interpretato come una deroga alla disciplina generale delle sanzioni. Ma se così fosse, bisognerebbe individuare la ratio di una simile deroga, le ragioni che giustificano un diverso trattamento sanzionatorio. Il rinvio espresso e generale contenuto nella prima parte del comma 11, nonché ragioni di coerenza sistematica del sistema sanzionatorio fanno ritenere che il legislatore non abbia voluto introdurre una disciplina specifica, ma abbia voluto chiarire che, anche nelle fattispecie delle attività economiche marginali non ci possono essere dubbi sull'applicazione dell'art. 1 comma 2 e 3 del d.lgs. 471/1997, quasi a voler prevenire interpretazioni contrarie.

Gli adempimenti formali che gravano sul contribuente che vuole usufruire del regime dettato dall'art.14 sono disciplinati dal comma tre e dalla circolare. I soggetti interessati devono inoltrare domanda formale all'ufficio delle Entrate competente entro il 31 Gennaio dell'anno in cui intendano usufruire del regime. Anche se la legge parla di "domanda", dalla disciplina si evince che, non prevedendosi alcuna risposta dell'Amministrazione Finanziaria, sarebbe stato più corretto parlare di comunicazione. Una comunicazione vincolante sia per il contribuente che per l'Amministrazione Finanziaria, vista l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici che è presente nel nostro ordinamento giuridico e che è nell'interesse di entrambe le parti. Ne deriva che, una volta optato per il regime sostitutivo, il contribuente non potrà usufruire del regime ordinario attraverso la manifestazione di volontà per fatti concludenti. Potrà invece farlo a seguito di formale comunicazione di rinuncia da presentare entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende ritornare al regime ordinario.

Vanno infine descritte le cause di inefficacia o inapplicabilità del regime sostitutivo.

In coerenza con i principi ispiratori della disciplina speciale è inevitabile che una volta conseguiti ricavi o compensi superiori al tetto fissato, trovino applicazione le norme di carattere generale, così come, in ragione della libera adesione all'istituto, è ammessa la possibilità di rinuncia. Il comma 5 dell'art. 14 stabilisce infatti che “ il regime fiscale delle attività marginali cessa di avere efficacia e il contribuente è assoggettato a tassazione ordinaria :

1. a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale i ricavi o i compensi valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite individuato dai decreti di cui al comma 1, in relazione allo specifico settore di attività;
2. a decorrere dallo stesso periodo d'imposta i sui ricavi o i compensi conseguiti ovvero valutati in base agli studi di settore applicabili nel periodo di riferimento, prendendo a base i dati dichiarati dal contribuente o rettificati dall'ufficio, superano il limite, individuato nei decreti di cui al comma 1 in relazione allo specifico settore di attività, del cinquanta per cento del limite stesso;
3. in caso di rinuncia da parte del contribuente mediante comunicazione all'ufficio delle Entrate competente (...) da effettuare entro il mese di gennaio dell'anno a decorrere dal quale si intende rinunciare al predetto regime”.

## **Incentivi per l'incremento dell'occupazione**

### **Art.7 della legge finanziaria**

L'art.7 della legge finanziaria per il 2001 contiene misure dirette ad incrementare l'occupazione attraverso la concessione di un credito d'imposta ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, aumentano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part – time.

Tale misura è inoltre finalizzata “a far emergere il lavoro sommerso” visto che quasi la totalità dei contributi INPS ed INAIL che il datore di lavoro pagherebbe per il lavoratore assunto o “regolarizzato” viene recuperata attraverso la concessione del credito d'imposta.

Rispetto ai precedenti provvedimenti ispirati allo stesso fine, ed in particolare la legge n°449 del 1997 e la legge n° 448 del 1998, l'ambito di applicazione della normativa viene notevolmente esteso, non solo perché aumenta il numero dei soggetti beneficiari, ma anche perché possono usufruire degli incentivi di cui all'art.7 della legge finanziaria i datori di lavoro che operano su tutto il territorio nazionale e non soltanto quelli la cui attività sia localizzata in determinate zone svantaggiate.

Passiamo ora all'analisi dettagliata della normativa attraverso l'interpretazione dell'art.7 della legge finanziaria e i chiarimenti forniti dall'Amministrazione Finanziaria nella circolare 1/E del Gennaio 2001.

I soggetti beneficiari della disciplina sono, secondo quanto stabilito dall'art.7 comma 1, tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore a tempo indeterminato. La circolare chiarisce che i datori di lavoro non sono solo coloro che esercitano un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, ma tutti coloro che in base alla normativa giuslavoristica rivestono tale qualifica. In altre parole qualsiasi persona fisica o giuridica che dia vita ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A tal fine il comma 11 dell'art. 7 equipara i soci lavoratori delle società cooperative ai lavoratori dipendenti.

Per espressa previsione dell'art. 7 restano esclusi dalla disciplina gli organi e le amministrazioni dello stato, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le provincie e le regioni.

Per i soggetti sopra descritti, il credito d'imposta è di £ 800.000 "per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese" ed è commisurato all'incremento della base occupazionale.

Per incremento della base occupazionale, la norma intende " la differenza tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000".

Per poter usufruire e mantenere il credito d'imposta, ai sensi del comma 2 dell'art. 7, in ciascun mese del periodo agevolato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato deve essere superiore rispetto al numero di quelli a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo che va dal primo ottobre 1999 al 30 settembre 2000.

Va precisato che per i soggetti che assumono la qualità di datori di lavoro dopo il 1° ottobre 2000 ogni contratto a tempo indeterminato costituisce un incremento occupazionale.

Ai fini del godimento del beneficio fiscale, le società controllate e collegate ai sensi dell'art.2359 del codice civile sono da considerare come un unico soggetto economico, per cui l'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società tra le quali sussista uno dei rapporti di cui allo stesso art. 2359 cc. La ratio di una simile disposizione è quella di evitare che, attraverso il passaggio di lavoratori subordinati da una società all'altra di uno stesso gruppo, quest'ultimo possa usufruire degli incentivi senza dar vita ad alcun incremento occupazionale.

Oltre all'incremento occupazionale, l'art. 7 prevede la sussistenza di altri requisiti per la concessione del credito d'imposta.

Innanzitutto, è necessario che i lavoratori dipendenti assunti siano di età uguale o superiore ai 25 anni: lo scopo è di assicurare l'occupazione di quei lavoratori per i quali non sia possibile utilizzare altri strumenti di inserimento nel mondo del lavoro quali i contratti di formazione e di tirocinio.

Inoltre, i nuovi assunti non devono aver svolto attività di lavoro a tempo indeterminato da almeno 24 mesi, salvo che siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n° 104.

Ulteriori condizioni attinenti al rapporto di lavoro e necessarie per la concessione del credito d'imposta sono l'applicazione del contratto collettivo nazionale, non solo ai nuovi assunti ma anche a tutti gli altri lavoratori e l'osservanza delle prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dai decreti legislativi n° 626 del 1994 e n° 494 del 1996.

Se quest'ultima disposizione ha uno scarso valore giuridico, in quanto il rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori è comunque e per tutti obbligatorio, l'obbligo del rispetto delle condizioni previste nei contratti collettivi nazionali conferma una costante politica del legislatore che, tenuto conto della non obbligatorietà dei contratti collettivi nazionali per i datori di lavoro non iscritti alle rappresentanze sindacali che li stipulano, ancora l'applicazione degli stessi alla concessione di altri benefici. Un esempio è dato dalla normativa in materia di pubblici appalti, in base alla quale possono essere aggiudicatari di appalti solamente quelle imprese o società che applicano ai loro lavoratori i contratti collettivi nazionali.

Per quanto riguarda il credito d'imposta concesso, vigono in materia due principi: il principio della cumulabilità con altre agevolazioni, fiscali e non, concesse soprattutto nelle zone svantaggiate ( si rinvia per un approfondita descrizione alla circolare) e il principio dell'irrilevanza del credito d'imposta nella formazione del reddito ( art. 7 comma 4).

In coerenza con i presupposti per la concessione del credito d'imposta, il verificarsi di fatti che comunque ledano gli interessi tutelati dal provvedimento determina la decadenza dal beneficio fiscale. Sono, in particolare, cause di decadenza ai sensi del comma 7 dell'art.7:

- l'irrogazione di sanzioni di importo superiore a 5 milioni per violazioni non formali della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente;
- violazioni della normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori (d.lgs 626 del 1994 e 292 del 1996);
- sentenze di condanna del datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge 300 del 1970;

Se tali fattispecie si configurano nel periodo in cui si applica la normativa sugli incentivi, “dalla data di definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori imposte versate o del maggior credito riportato”. In questo caso, viene evitato che, coloro che si sono avvalsi degli incentivi per l’occupazione, non rispettandone i presupposti, possano mantenere i vantaggi fiscali ottenuti.

## **La rivalutazione dei beni delle imprese**

### **Artt. 10 – 16 del collegato alla finanziaria**

La legge n° 342 del 21 Novembre del 2000 istituisce la possibilità per le imprese di rivalutare determinati beni nei propri bilanci. La rivalutazione dei beni è di tipo facoltativo e oneroso ed ha lo scopo di determinare una migliore corrispondenza tra la reale consistenza patrimoniale delle imprese italiane ed i valori iscritti in bilancio, anche alla luce dell'imminente passaggio alla moneta unica europea.

Il costo dell'operazione di rivalutazione è il pagamento di un'imposta sostitutiva che grava sui nuovi valori iscritti in bilancio e, per questo motivo, è data al contribuente la libertà di scegliere se avvalersi o meno di essa.

Ai sensi dell'art. 10 del collegato alla finanziaria, possono costituire oggetto di rivalutazione i “beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione o scambio è rivolta l'attività d'impresa” (in quanto non esprimono la consistenza patrimoniale), e “le partecipazioni in società controllate o collegate ai sensi dell'art.2359 del codice civile”<sup>1</sup>. Condizione necessaria per la rivalutazione è che essa riguardi tutti i beni appartenenti ad una stessa categoria omogenea.

In base alla disposizione dell'art. 16 del DPR n° 600 del 1973, il raggruppamento dei beni in categorie va effettuato a seconda dell'anno di acquisto del bene e dell'aliquota di ammortamento applicata. Fanno eccezione a questa regola generale i beni immobili e i beni mobili registrati che, su espressa disposizione dell'art.11 comma 1 del collegato alla finanziaria, costituiscono due “distinte categorie omogenee”. Ciò significa che, se la società o l'impresa decidesse di rivalutare un bene immobile, dovrebbe rivalutare anche tutti gli altri.

Lo scopo che il legislatore persegue imponendo la rivalutazione per categorie omogenee è quello di tutelare la veridicità e correttezza dei dati di bilancio.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art.2359 cc, sono considerate società controllate:

- le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

Sono invece considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti, ovvero un decimo per le società quotate in borsa.

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di rivalutazione, i beni di cui sopra devono essere stati acquisiti prima della data di chiusura dell'esercizio al 31 dicembre 1999. Lo stesso termine è previsto per la rivalutazione delle partecipazioni, azionarie e non: il rapporto di controllo o collegamento deve sussistere ininterrottamente dalla chiusura dell'esercizio 1999 a quella dell'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione viene effettuata.

Il criterio dell'omogeneità delle categorie rivalutate vale anche per le partecipazioni azionarie. Qui, in assenza di altre indicazioni, le categorie omogenee vanno individuate secondo i principi generali dell'ordinamento tributario. In particolare, il raggruppamento delle partecipazioni azionarie avviene per natura e valore sulla base di quanto disposto dall'art.61 del TUIR, mentre, per quanto riguarda quelle non azionarie, la partecipazione nella società controllata o collegata si considera unica.

L'ambito di applicazione soggettiva è disciplinato dall'art. 10, che fa riferimento ai “ soggetti indicati nell'art.87, comma 1, lett. a) e b) del TUIR (...)” e cioè le società per azioni, e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

L'art. 15 aggiunge che le disposizioni si applicano “ per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici privati di cui all'art.87 comma 1 lett. c) del TUIR (..), nonché alle società ed enti di cui alla lett. d) del comma 1 dello stesso art. 87 e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni”.

In via generale, si può affermare che sono rivalutabili i beni di tutti i soggetti - società, imprese individuali, enti commerciali e non – purché questi siano strumentali all'esercizio dell'attività economica.

Le norme che disciplinano le modalità, i tempi, i limiti della rivalutazione sono contenute negli articoli 11, 12, 13 e 14 e chiarite dall'Amministrazione Finanziaria attraverso la circolare n° 207/E del 2000 ed il Comunicato Stampa del 6 Dicembre 2000 ( in “Il Fisco n° 44/2000).

L'art. 11 prevede che la rivalutazione debba essere effettuata nel bilancio d'esercizio successivo a quello chiuso entro il 31 dicembre 1999. La disposizione potrebbe creare qualche problema se si considera che l'esercizio di alcune società non coincide con l'anno solare, bensì decorre dal 1° aprile al 31 marzo del mese successivo. A nostro modesto avviso, in questi casi, la rivalutazione dei beni dovrebbe essere realizzata nel bilancio d'esercizio successivo a quello del 31 marzo 2000, in quanto in questa data la normativa in materia di rivalutazione non era stata ancora approvata.

Per quanto riguarda i criteri economici da utilizzare per la rivalutazione, il provvedimento non contiene disposizioni specifiche ma prevede una serie di limiti. Ai sensi dell'art.11 comma 2, “ i valori iscritti in bilancio e inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all'effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate nei mercati regolamentati, italiani o esteri”. Dalla lettura di tale norma e della circolare 207/E si può affermare che, in via generale, il valore che i beni rivalutati non possono superare è quello di mercato. Sebbene la scelta dei criteri di rivalutazione è rimessa alla discrezionalità degli amministratori e del collegio sindacale – sui quali grava un obbligo di motivazione in relazione alle scelte eseguite – la circolare ed il comunicato stampa di cui sopra stabiliscono che la rivalutazione può essere attuata secondo due modalità:

1. la rivalutazione del costo storico del cespite, unitamente alla relativa contestuale rivalutazione del relativo fondo, al fine di consentire la conclusione del processo di ammortamento nel termine originario;
2. la rivalutazione solamente del costo storico del cespite.

A seconda del comportamento adottato, il valore attribuito al bene risulterà modificato.

I maggiori valori dei beni iscritti in bilancio sono assoggettati ad “un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito della persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 19% relativamente ai beni ammortizzabili e pari al 15% per cento relativamente ai beni non ammortizzabili” (art.12). L'imposta non rappresenta un costo deducibile nella determinazione del reddito d'impresa.

Viceversa, il nuovo valore, ai fini fiscali, diviene parte integrante del costo d'acquisto dei beni, per cui rileva, e costituisce un vantaggio, sotto i seguenti tre profili: per la determinazione dei coefficienti tabellari annui delle quote di ammortamento fiscale; per il calcolo della percentuale deducibile delle spese di manutenzione di cui all'art. 67 comma 7 del TUIR; per il calcolo delle plusvalenze e le minusvalenze che si potranno realizzare attraverso la cessione dei beni o nelle ipotesi previste dagli artt. 54 e 66 del TUIR..

Passando al saldo attivo di rivalutazione, ossia la differenza tra i nuovi valori e quelli precedenti, ai sensi dell'art.13, questo non transita nel conto economico e deve essere accantonato o sotto forma di una speciale riserva, o imputato al capitale sociale. La legge esclude qualsiasi altra utilizzazione.

Il comma 2 dell'art.13 specifica inoltre che la riserva speciale può essere ridotta seguendo le disposizioni dei commi due e tre dell'art.2445 del codice civile. In questo caso, la diminuzione della riserva avviene attraverso la deliberazione dell'assemblea ordinaria, ma l'avviso di convocazione dell'assemblea deve contenere le ragioni e le modalità di riduzione del capitale e la deliberazione può essere eseguita dopo tre mesi dal giorno dell'iscrizione della stessa, a condizione che nessun creditore si sia opposto. Alternativamente, "se la riserva è imputata a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione degli utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria" (Art.13 comma 2). Se si considera che, una volta imputato il saldo di rivalutazione al capitale sociale, ai sensi dell'art.2446 cc, la diminuzione di quest'ultimo per perdite avviene su delibera dell'assemblea ordinaria e senza il procedimento aggravato dei commi 2 e 3 dell'art.2445, emerge che è dettata una disciplina di sfavore per la creazione di riserve speciali rispetto all'imputazione del saldo al capitale sociale.

Analizzata la disciplina dettata dal collegato alla finanziaria, si possono ora cogliere quali sono i vantaggi di chi, sostenendo l'onere di un'imposta sostitutiva, attua una rivalutazione dei propri beni.

Un primo, e forse il più rilevante, vantaggio della rivalutazione è quello, evidente, della determinazione di una minore plusvalenza in caso di cessione dei beni rivalutati.

Un secondo vantaggio, che riguarda i soli beni ammortizzabili, è quello del calcolo delle maggiori quote di ammortamento e quindi di una riduzione della base

imponibile. In questo caso, il vantaggio è tanto più ampio quanto più elevata è l'aliquota fiscale di ammortamento.

Infine, l'aumento della consistenza patrimoniale quale risultato della rivalutazione determina, da una parte, la rilevanza dell'accantonamento del saldo di rivalutazione ai fini della Dual Income Tax e, dall'altra, la possibilità di iscrivere in bilancio valori più elevati con conseguenti vantaggi di immagine nei confronti di terzi.